

Direzione Provinciale di BOLOGNA
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Data 14/12/2021 Ora 10:27:55

**Ispezione telematica esente per fini
istituzionali**
per titolo telematico

Ispezione n. T99589 del 14/12/2021

Motivazione Altri fini istituzionali
Richiedente STNCLD

Inizio ispezione Errore formato orario

Nota di Trascrizione - Titolo telematico

Registro generale 60021
Registro Particolare 42114

Data di presentazione 15/11/2021

Documento composto da 24 pagine

Firmatario

**Consiglio Nazionale del Notariato (serialnumber Consiglio Nazionale
del Notariato Qualified Certification Authority 2019)**

IT

VATIT-80052590587

Organizzazione TINIT-MTMDL80R57A944M

Firmatario Notaio

Scadenza 28/07/2023



Studio Notarile Associato
Stefano Mazzetti
M. Adelaide Amati Marchionni

Repertorio n.4772

Raccolta n.3863

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA
PER LA CAVA DENOMINATA "FORCAIA D1"
RICOMPRESA NEL POLO ESTRATTIVO N. 12 "CALIFORNIA"
AI SENSI DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA 18 LUGLIO 1991 N. 17,
ARTT. 11 e 12

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di novembre
5 novembre 2021

In Castelfranco Emilia (MO), Piazza della Vittoria n. 8, ove richiesto.

Davanti a me dottoressa Maria Adelaide Amati Marchionni, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in San Lazzaro di Savena, sono presenti i signori:

- MARINO BRUNO, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 24 settembre 1966, domiciliato ai fini del presente atto presso la sottoindicata sede comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e quindi legale rappresentante del:

"COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA", con sede legale in Castelfranco Emilia (MO), Piazza della Vittoria n. 8, codice fiscale e partita IVA 00172960361, in tale veste nominato in forza di decreto sindacale emesso in data 26 agosto 2019, con prot. n. 33199, a cui si fa espresso riferimento, al presente atto autorizzato in forza di determinazione dirigenziale assunta in data 3 novembre 2021 n. 1060, nonché di delibera della Giunta Comunale assunta in data 23 febbraio 2021 n. 24, a cui si fa espresso riferimento;

- ROVERSI ELISA, nata a Bologna il 29 marzo 1971, domiciliata per la carica presso la sede della sottoindicata società, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" (o, in forma abbreviata, "CONCAVE"), con sede in Castel Maggiore (BO), frazione Trebbo di Reno, via Lame n.108, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 00302490370, numero di Repertorio Economico Amministrativo BO - 152852, al presente atto autorizzata in forza di delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione assunta in data 14 ottobre 2021, alla quale si fa espresso riferimento.

Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo.

Con il presente atto i comparenti

premettono che:

- la società **"CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA"** interviene in qualità di esercente l'attività estrattiva;
- la società **"CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA"**

in data 6 luglio 2020, con protocollo di ricezione n. 17577-17585-17588-17590-17591, ha presentato al COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 4/2018;

- la competente Conferenza dei Servizi ha esaminato, ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 4/18 e s.m.i., la domanda di cui sopra, con relativi allegati tecnici ed amministrativi, esprimendo il proprio parere con verbale conclusivo di cui all'atto della Struttura Unica per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Sorbara, con prot. n. 5334 del giorno 1 marzo 2021;

- la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il Piano di coltivazione e sistemazione della cava "FORCAIA D1" è in fase conclusiva in virtù del provvedimento autorizzatorio unico;

- ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. Emilia Romagna n. 4/18 il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ed i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

- le attività di cui alla presente convenzione saranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni ambientali contenute nel Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Capo III della L.R. Emilia Romagna n. 4/2018;

- la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" in data 6 luglio 2020, con protocollo di ricezione n. 17577-17585-17588-17590-17591, ha presentato al Comune di Castelfranco Emilia domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava "FORCAIA D1" per l'estrazione di ghiaia;

- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo denominato "California", identificato dal n. 12 del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16 marzo 2009, a seguito dell'Intesa approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 10 marzo 2009;

- l'area in argomento è oggetto dell'Accordo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 24 L.R. Emilia Romagna n. 7/2004 e dell'art. 11 L. 241/1990, e sottoscritto in data 6 luglio 2017, relativo all'attuazione del Polo Estrattivo n. 12 "California", secondo le previsioni del Piano delle Attività Estrattive vigente del Comune di Castelfranco Emilia;

- l'area oggetto della presente Convenzione è attualmente distinta al Catasto Terreni del Comune di Castelfranco Emilia al **foglio 116 con le particelle 96, 175, 178 e 180**, per una superficie catastale complessiva in proprietà interessata dal progetto della cava "FORCAIA D1" pari a mq. 37.260 (tren-

tasettemiladuecentosessanta), di cui mq. 33.107 (trentatremilacentosette) effettivamente scavabili;

- la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava è attestata dagli atti allegati alla documentazione tecnica amministrativa;

- contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona durante ed al termine dell'attività;

- tali atti progettuali prevedono l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;

- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda è risultata conforme a quanto previsto all'art. 13 L.R. Emilia Romagna n. 17/91, alle specifiche disposizioni delle norme di attuazione del Piano Interregionale delle Attività Estrattive/Piano delle Attività Estrattive in argomento ed alla scheda monografica del Polo 12 "California" ad esso allegata, come dichiarano i comparenti;

- l'Accordo, ai sensi dell'art. 24 L.R. Emilia Romagna n. 7/2004, prevede, fra le altre cose, opere di mitigazione, compensazione e recupero a carico degli esercenti l'attività estrattiva nel Polo 12, i cui contenuti sono recepiti nella presente convenzione;

- la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale di Castelfranco Emilia con Deliberazione n. 24 del 23 febbraio 2021, che fa propri i contenuti dell'Accordo;

- risulta accertato che la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 17/91, perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

- deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi comunali che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune di Castelfranco Emilia come acquisti allo S.U.A.P. con prot. n. 17577-17585-17588-17590-17591 del 6 luglio 2020, successivamente integrati e modificati nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in data 18 gennaio 2021 con prot. n. 1690, in data 4 febbraio 2021 con prot. n. 3220, in data 17 febbraio 2021 con prot. n. 4312, in data 18 febbraio 2021 con prot. n. 7290 ed in data 16 agosto 2021 con prot. n. 18510, che in seguito verranno citati come Progetto;

- detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

REL. CR1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

REL. CR2 RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GIACIMENTOLOGI-

CA

REL. CR3ii RELAZIONE TECNICA DEL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

REL. CR4 RELAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

REL. CR5i PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

REL. CR6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

REL. CR7 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

REL. CR8ii PROPOSTA DI CONVENZIONE

REL. CR9 DESCRIZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO VIARIO DEL POLO 12

TAV. CT0 STATO DI FATTO - COROGRAFIA-CAPOSALDI

TAV. CT1 STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO A CURVE DI LIVELLO

TAV. CT2i STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO SU BASE CATASTALE - PARTICELLARE

TAV. CT3i STATO DI FATTO - PLANIMETRIA DEI VINCOLI, RISPETTI E DELLE RETI TECNOLOGICHE

TAV. CT4 PROGETTO - PLANIMETRIA DELLE OPERE PRELIMINARI

TAV. CT5ii PROGETTO - MINIMO SCAVO - LOTTI 1 - 2 - 3

TAV. CT6 PROGETTO - MASSIMO SCAVO - LOTTI 1 - 2 - 3

TAV. CT7i SISTEMAZIONE - SISTEMAZIONE MORFOLOGICA FINALE - IPOTESI DI MINIMO SCAVO

TAV. CT8 SISTEMAZIONE - SISTEMAZIONE MORFOLOGICA FINALE - IPOTESI DI MASSIMO SCAVO

TAV. CT9 SISTEMAZIONE - SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

TAV. CT10i SEZIONI 1 - 2 - STATO DI FATTO - COLTIVAZIONE - SISTEMAZIONE

TAV. CT11 VIABILITÀ INTERNA POLO 12

TAV. CT12 VIABILITÀ ESTERNA POLO 12

FASC. E PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI;

- i dati più significativi della cava "FORCAIA D1" sono i seguenti:

* tipologia di uso del materiale estratto: ghiaie e sabbie di natura alluvionale;

* superficie totale interessata dal progetto: mq. 37.260 (trentasettemiladuecentosessanta);

* superficie destinata all'escavazione: mq. 33.107 (trentatremilacentosette);

* profondità massima di scavo: - m. 15,00 (quindici);

* volume totale autorizzato: mc. 422.950 (quattrocentoventiduemilanovecentocinquanta);

* volume utile asportabile: mc. 220.210 (duecentoventimiladuecentodieci);

* volume di cappellaccio: mc. 163.880 (centosessantatremilaottocentottanta);

* volume di scarto (15% strato ghiaioso): mc. 38.860 (trentottomilaottocentosessanta).

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETÀ COOPERATIVA", come innanzi rappresentata, dichiara di riconoscere in proprio

ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

Tutto ciò premesso i comparenti convengono quanto segue.

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - INQUADRAMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) L.R. Emilia Romagna 17/1991 e s.m.i., viene sottoscritta per l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava "FORCAIA D1", nel rispetto dell'Accordo ex art 24 L.R. Emilia Romagna n. 7/2004, per lo svolgimento dell'attività estrattiva nel Polo n. 12 "California", in attuazione della prima fase del Piano delle Attività Estrattive del 2009 del Comune di Castelfranco Emilia.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. Emilia Romagna n. 17/1991 s.m.i..

L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 3 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del Piano delle Attività Estrattive, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, dall'Accordo ex art. 24 L.R. Emilia Romagna n. 7/2004, nonché dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

TITOLO II - ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

ART. 4 - SUPERFICIE DI CAVA

L'area interessata dall'intervento ha una superficie di mq. 37.260 (trentasettemiladuecentosessanta), di cui mq. 33.107 (trentatremilacentosette) effettivamente oggetto di escavazione; l'intera superficie di scavo sarà sottoposta a interventi di sistemazione morfologica e vegetazionale; l'ulteriore superficie di mq. 4.153 (quattromilacentocinquantatré) è occupata da fasce perimetrali ricomprese a servizio della cava ed a rispetto delle infrastrutture e dei confini (opere di mitigazione, etc.).

Ai fini della trascrizione, i comparenti indicano i dati dell'area oggetto della presente convenzione come segue:

- area di terreno posta in Comune di

CASTELFRANCO EMILIA

costituita da un appezzamento di terreno privo di sovrastanti fabbricati, distinto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio - Catasto Terreni del predetto Comune come segue:

foglio 116, particella 96, qualità seminativo irriguo, classe 1, superficie Ha 00.41.79, reddito dominicale euro 50,97, reddito agrario euro 45,32;

foglio 116, particella 175, qualità seminativo irriguo, clas-

se 1, superficie Ha 03.01.26, reddito dominicale euro 367,47, reddito agrario euro 326,73;

foglio 116, particella 178, qualità seminativo irriguo, classe 1, superficie Ha 00.10.75, reddito dominicale euro 13,11, reddito agrario euro 11,66;

foglio 116, particella 180, qualità seminativo irriguo, classe 1, superficie Ha 00.18.80, reddito dominicale euro 22,93, reddito agrario euro 20,39;

in confine con: Via Forcaia, Savigni-Galli, ragioni GHERARDI, salvo altri più precisi ed attuali confini.

ART. 5 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estratto è costituito da sabbie e ghiaie di provenienza alluvionale; il volume estraibile è di mc. 220.210 (duecentoventimiladuecentodieci), così come indicato nel Progetto secondo quanto previsto dall'Accordo in termini volumetrici per il settore in oggetto (D1-Gherardi).

Si evidenzia che parte del volume utile di sabbie e ghiaie alluvionali pari a mc. 23.745 (ventitremilasettecentoquarantacinque) è vincolata ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/1959 e s.m.i. per rispetto delle infrastrutture descritte nell'elaborato "CR3ii Relazione tecnica del Piano di coltivazione e sistemazione". In caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione alla deroga ai sensi del successivo art. 29, il volume utile estraibile risulterà pertanto pari a mc. 196.465 (centonovantaseimilaquattrocentosessantacinque).

Un ulteriore volume utile pari a mc. 931 (novecentotrentuno) è vincolato ai sensi dell'art. 6.3 dell'Accordo, in riferimento al fabbricato urbano posto in Comune di Castelfranco Emilia, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 116, particella 174 di proprietà altrui, la cui escavazione è subordinata ad esplicito assenso della proprietà del fabbricato, in deroga al citato art. 6.3 dell'Accordo, ai sensi del successivo art. 29).

È inoltre prevista la possibile commercializzazione del materiale sterile in esubero intercluso o posto a copertura nel/del materiale ghiaioso, quantificato in un massimo di circa 64.160 (sessantaquattromilacentosessanta) mc.. L'indicazione dell'avvenuta vendita e la relativa quantificazione del materiale commercializzato dovrà essere indicata nella Relazione annuale sull'attività estrattiva di cui al successivo art. 24, ai fini del computo dei relativi oneri da corrispondere all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 12, comma 2 L.R. Emilia Romagna n. 17/1991 e s.m.i..

ART. 6 - LAVORI DI COLTIVAZIONE

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA", come innanzi rappresentata, si impegna a rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

a) il terreno sterile scavato sarà riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di

progetto;

b) la profondità massima raggiungibile è di m. 15,00 (quindici), rilevati rispetto al piano di campagna e ad appositi caposaldi inamovibili esistenti, conformemente alle profondità previste dal Piano delle Attività Estrattive e meglio specificate nell'art. 8.3 dell'Accordo;

c) conformemente a quanto stabilito all'art. 17 delle norme tecniche d'attuazione del Piano delle Attività Estrattive, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una distanza maggiore di m. 2,00 (due) rispetto al livello della falda e, qualora questa dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità a quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente materiale estratto; la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale e ad A.R.P.A.E. per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

d) qualora la falda dovesse essere intercettata ad una profondità diversa da quella prevista e descritta nello "Studio idrologico ed idrogeologico di dettaglio" a supporto delle attività estrattive del polo sovracomunale 12 "California" in Comune, nel successivo Addendum, nell'Accordo e nelle successive valutazioni di cui all'istanza di valutazione di impatto ambientale, la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo i modi e i tempi previsti dall'art. 16 L.R. Emilia Romagna n. 17/91 e, comunque, di dichiarazione di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche ed i materiali di cui al punto c);

e) la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" si impegna ad eseguire - in modo coordinato con gli altri attuatori del Polo n. 12 e secondo le modalità e le frequenze individuate in ottemperanza all'art. 45 delle N.T.A. del Piano delle Attività Estrattive di cui alla Delibera della Giunta Comunale n.34 del 20 marzo 2018 e specificate negli atti di Progetto - il piano di monitoraggio delle acque sotterranee per l'intero comparto estrattivo "California", sulla nuova rete di monitoraggio appositamente realizzata (piezometri P1-P7);

- il rilevamento del livello di falda durante le fasi esecutive del progetto dovrà avvenire tramite datalogger posti nei piezometri P3, P6 e P7 che effettueranno misure in continuo;

- in fase esecutiva su tutti i piezometri di valle (P4, P5, P6 e P7) saranno effettuate misure mensili in campo di livel-

lo piezometrico, temperatura, pH, conducibilità elettrica specifica;

- su tutti i piezometri, di monte (P1, P2 e P3) e di valle (P4, P5, P6 e P7), saranno eseguite analisi chimiche trimestrali con profilo completo;

- la determinazione del livello di falda nei piezometri di monte, dovrà essere determinata in concomitanza con le analisi chimiche;

- dal termine delle attività al collaudo la frequenza diverrà trimestrale/semestrale per i piezometri di valle/monte.

Il profilo analitico completo comprende: determinazione del livello di falda, temperatura, pH, conducibilità elettrica specifica, durezza, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, ossidabilità, solfati, alcalinità, calcio, sodio, potassio, magnesio, potenziale redox, torbidità, COD, idrocarburi (espressi come n-esano), cadmio, piombo, cromo, rame, alluminio, nichel.

Quanto sopra dovrà essere documentato e fornito alle autorità competenti (A.R.P.A.E., Comune di Castelfranco Emilia, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile) con le tempistiche e modalità specificate nel Progetto (trasmissione mensile delle misure piezometriche rilevate in continuo dai datalogger, trasmissione entro 30 (trenta) giorni dalla loro esecuzione delle analisi chimiche) e comunque presentato a corredo della relazione annuale sullo stato dei lavori prevista dal P.I.A.E. e P.A.E. vigente.

L'adempimento del piano di monitoraggio sarà garantito a mezzo di fidejussione come descritto nel successivo art. 15;

- f) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie;

- g) in ottemperanza alle prescrizioni del Piano delle Attività Estrattive, nonché delle prescrizioni riportate nel verbale conclusivo della conferenza di servizi del giorno 1° marzo 2021, prot. n. 5334/2021, sarà eseguito il controllo dei parametri polveri totali e PM10, tramite due campagne di monitoraggio quindicinali durante i primi quattro anni di attività in cava (coltivazione), una durante il periodo estivo ed una durante l'inverno, presso il ricettore R13; contemporaneamente alla misura delle concentrazioni di polveri si procederà alla raccolta dei dati relativi ai parametri meteorologici a frequenza oraria; i risultati delle campagne di monitoraggio saranno trasmessi ad A.R.P.A.E. e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Programmi speciali e Presidi di competenza della Regione Emilia Romagna - Ambito operativo di Modena, entro 60 (sessanta) giorni dall'effettuazione delle misure e comprenderanno l'esatta collocazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto e i dati di monitorag-

gio, anche in formato file xls;

h) Il piano di monitoraggio della rumorosità indotta dall'attività e dal traffico, comprenderà tre campagne di monitoraggio di durata settimanale per il controllo di LAeq, livelli statistici e analisi spettrale, registrati con frequenza minima di 1 (un) minuto, n. 2 (due) da effettuarsi presso il ricettore R13 nelle fasi di scotico e scavo, e n. 1 (uno) da attivare presso un ricettore da individuare lungo il tragitto preferenziale dei mezzi diretti ai frantoi di destinazione; a corredo dei rilievi acustici sarà fornita la misura dei dati meteorologici a frequenza oraria (velocità del vento e precipitazioni, al fine di verificare la validità dei livelli acustici misurati) ed il conteggio dei mezzi su strada contestualmente al monitoraggio dell'impatto acustico indotto dal traffico; i risultati delle campagne di monitoraggio saranno trasmessi ad A.R.P.A.E. e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Programmi speciali e Presidi di competenza della Regione Emilia Romagna - Ambito operativo di Modena entro 60 (sessanta) giorni dall'effettuazione delle misure;

i) l'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui all'art.5 dell'Accordo sottoscritto e dettagliate nella Relazione del Piano di Coltivazione e Sistemazione; in particolare, preliminarmente alle attività di escavazione, si dovranno attuare le attività del controllo archeologico preventivo descritte negli atti progettuali;

l) non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà porre sul fondo scavo, conformemente all'art.21 delle N.T.A. del Piano delle Attività Estrattive e all'art. 11.2 dell'Accordo sottoscritto, un caposaldo inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune di Castelfranco Emilia, da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.

Il mancato adempimento degli impegni di cui al punto e) e delle disposizioni di cui all'art. 5.3 dell'Accordo costituirà violazione degli obblighi assunti implicando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 della L.R. n. 17/1991 s.m.i..

ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico per i dovuti controlli.

ART. 8- RECINZIONE

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA"

dovrà provvedere alla realizzazione ed alla manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 (uno virgola cinque) m. lungo la recinzione dovranno essere posizionati appositi cartelli monitori ogni 40 (quaranta) m.. In corrispondenza del previsto accesso all'area di cava dovrà essere posto in opera un cancello metallico idoneo ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati.

ART. 9 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Ai sensi dell'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Attività Estrattive nella zona di accesso della cava, lungo Via Ghiarata entro il settore di proprietà "Granulati Donnini S.p.A." dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, di seguito riportati:

- Comune di Castelfranco Emilia;
- tipo di materiale estratto;
- quantità di materiale estraibile;
- massima profondità di scavo dal piano campagna;
- denominazione della cava;
- Ditta esercente e relativo recapito telefonico;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- sorvegliante dei lavori e relativo recapito telefonico;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata;
- eventuali proroghe dell'autorizzazione;
- progettisti;
- destinazione finale al termine della sistemazione.

TITOLO III - TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

ART. 10 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" deve comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 624 del 25 novembre 1996 e dall'art. 147 della L.R. Emilia Romagna n. 3/99, al Comune di Castelfranco Emilia, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile ed al Piano delle Attività Estrattive alla A.U.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà trasmettere all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e alla A.U.S.L. competente il Documento di Sicurezza e Salute (DSS).

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. Emilia Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, il soggetto titolare dell'autorizzazione estrattiva dovrà trasmettere al Comune di Castelfranco Emilia ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, contestualmente alla denuncia di esercizio, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto

del materiale derivante dall'attività estrattiva di cava.

L'aggiornamento di tali dati identificativi dovrà avvenire annualmente in occasione della presentazione della Relazione annuale ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione. I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017, in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. a) della L.R. Emilia Romagna n. 18/2016.

ART. 11 - DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. Emilia Romagna 17/91 e dell'art. 27 delle norme tecniche del Piano delle Attività Estrattive comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi per la fase di estrazione ed in 6 (sei) mesi per il completamento della sistemazione, per un totale di **anni 5 (cinque)**, a partire dalla data di efficacia della relativa Autorizzazione, in conformità con quanto fissato nell'Accordo per la prima fase attuativa del Piano delle Attività Estrattive e nel rispetto delle fasi indicate nel progetto di coltivazione e ripristino approvato.

ART. 12 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma secondo, della L.R. Emilia Romagna n. 17/1991, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni 1 (uno).

ART. 13 - TARIFFE

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" si impegna a versare annualmente al Comune di Castelfranco Emilia, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 (trentuno) dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale.

Nello specifico, con riferimento alla "sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale", la tariffa è attualmente definita in 0,70 (zero virgola settanta) €/mc., ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 2073/2013.

Nel caso di avvenuta commercializzazione del materiale sterile intercluso o posto a copertura nel/del giacimento, ad eccezione del terreno vegetale, ai sensi degli artt. 5 e 24 della presente Convenzione, la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA", come innanzi rappresentata, si impegna inoltre a versare al Comune di Castelfranco Emilia, nell'annualità considerata, una somma quantificata sulla base della tariffa attualmente definita per "altri materiali di provenienza alluvionale" pari a 0,56 (zero virgola cinquantasei) €/mc., ai sensi della citata Delibera della Giun-

ta regionale n. 2073/2013. Dette tariffe sono suscettibili di eventuale aggiornamento sulla base di ulteriori provvedimenti disposti dalla Giunta Regionale.

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato agli articoli 6 e 18, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. Emilia Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% (dieci per cento) rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti.

ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ONERI DI ESCAVAZIONE

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui all'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Attività Estrattive.

II mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti, alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. Emilia Romagna n. 17/91), nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato ai precedenti artt. 6 e 18, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. Emilia Romagna 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% (dieci per cento) rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti.

ART. 15 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma lettera e) dell'art. 12 della L.R. Emilia Romagna n. 17/91, la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" presta al Comune di Castelfranco Emilia le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni appresso specificate:

a) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale morfologica e vegetazionale della cava è stabilito in euro 264.955,52 (duecentosessantaquattromilanovaecentocinquantacinque virgola cinquantadue) di cui euro 228.281,55 (duecentoventottomiladuecentottantuno virgola cinquantacinque) per il ripristino morfologico ed euro 36.673,97 (trentaseimilaseicentosettantatré virgola novanta-

sette) per la sistemazione agrovegetazionale, corrispondenti al cento per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di Progetto;

b) l'ammontare della garanzia per l'adempimento delle prescrizioni di monitoraggio è stabilito in euro 45.475,00 (quarantacinquemilaquattrocentosettantacinque), corrispondenti al cento per cento della spesa presunta spettante alla società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA", come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di Progetto, opportunamente aggiornato a seguito delle prescrizioni riportate nel verbale conclusivo della conferenza di servizio del giorno 1° marzo 2021, prot. n. 5334/2021;

c) le garanzie di cui ai precedenti commi a) e b) saranno rilasciate a fine lavori e presa in carico della rotatoria via Salvetto/via Muzza Corona, propedeutica all'attuazione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 3.1 dell'Accordo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22 dicembre 2016 e sottoscritto in data 6 luglio 2017;

d) le garanzie di cui ai precedenti commi a) e b) saranno costituite a mezzo di fidejussione da parte di un primario istituto bancario o di primaria società assicurativa a prima richiesta, con conseguente esonero della previa escussione del titolare e senza possibilità per il garante di poter eccepire inadempimenti contrattuali del garantito, né l'esistenza di eventuali controversie tra Comune di Castelfranco Emilia e garantito, ferma restando la possibilità di cambiare Istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;

e) il valore della fideiussione deve essere annualmente aggiornato, applicando il 100% (cento per cento) dell'incremento del costo delle costruzioni definito dalla Camera di Commercio. Nel caso di escussione totale o parziale della fideiussione e non vi sia stata l'ultimazione anche dell'attività estrattiva, la medesima garanzia deve essere tempestivamente reintegrata;

f) entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà fornire al Comune di Castelfranco Emilia idonea attestazione rilasciata dall'Istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;

g) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera f), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. Emilia Romagna n. 17/91 e l'eventuale incameramento delle garanzie;

h) la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'Istituto fidejussore si impegna a

soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune di Castelfranco Emilia, da notificare anche alla società, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 1944 c.c., e senza attendere la sentenza giudiziaria;

i) fatte salve specifiche disposizioni previste nell'accordo, le garanzie prestate in funzione della realizzazione di opere devono corrispondere al 100% (cento per cento) del valore delle stesse. La garanzia può essere parzialmente svincolata a richiesta della società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" qualora sia dimostrata la realizzazione di stralci funzionali dell'opera per almeno 1/3 (un terzo);

l) il deposito del contratto di garanzia conforme a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo nonché dal Piano delle Attività Estrattive, è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione dell'attività estrattiva.

ART. 16 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

La fase di collaudo è regolata come segue:

a) la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" deve presentare la richiesta, corredata da una attestazione di ultimazione dei lavori a firma del direttore dei lavori;

b) l'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la richiesta, effettua un'istruttoria per verificare la conformità dei lavori di sistemazione finale a quanto previsto nel progetto autorizzato;

c) nel caso di riscontro positivo il Comune di Castelfranco Emilia rilascia apposito certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione. Tale certificato deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al punto a. Nel caso invece di non accettabilità dei sopradetti lavori, entro il medesimo termine, il Comune di Castelfranco Emilia deve mandare diffida alla ditta ad eseguire le opere di sistemazione previste. I termini sono ordinatori. Decorso il termine il privato può notificare al Comune apposita diffida ad adempiere;

d) il collaudo può essere parziale;

e) lo svincolo anche parziale della fideiussione può avvenire solo se tutti gli impegni assunti e garantiti con la medesima fideiussione siano stati correttamente adempiuti (ulteriori opere, manutenzione delle piantumazioni, cessione aree ecc.);

f) fintanto che il Comune di Castelfranco Emilia non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordi-

ne alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

g) la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la Compagnia la clausola di cui alla precedente lettera f) del presente articolo.

ART. 17 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni da eseguirsi sulla base del progetto approvato:

a) la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà mantenere, per un periodo di anni tre dal momento della messa a dimora, una fidejussione di euro 19.942,89 (dicianovemilanovecentoquarantadue virgola ottantanove) pari al 100% (cento per cento) del costo delle opere di manutenzione del verde, come desunto dagli atti di Progetto.

La garanzia di cui al precedente comma a) sarà costituita a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa depositata con modalità analoghe a quelle indicate al precedente art. 15. Alla scadenza la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà richiedere lo svincolo della fidejussione. Il buono stato vegetativo delle piantumazioni dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune di Castelfranco Emilia, sulla base di istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale, da rilasciare entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. All'esito positivo di tale accertamento, il Comune provvederà allo svincolo della garanzia suddetta.

ART. 18 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale, difformità rispetto agli atti di Progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di giorni 120 (centoventi) per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune di Castelfranco Emilia potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 15 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa. A tal fine il Responsabile del procedimento deve comunicare il costo previsto, sulla base di computo metrico estimativo, per la realizzazione delle opere e la conseguente richiesta di pagamento entro 60 (sessanta) giorni della maggiore somma non coperta dalla garanzia, per poter così dare corso alla fase attuativa d'ufficio. La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA", in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune di Castelfranco Emilia entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

ART. 19 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE - MITIGAZIONI -

DANNI

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA", ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 17/1991, modificato dall'art 27 della L.R. Emilia Romagna n. 7/2004, è obbligata ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di Progetto.

Deve altresì provvedere a predisporre le opere di mitigazione previste nel progetto, quali arginature perimetrali, adeguata bagnatura, con maggiore frequenza nei periodi caldi, delle superfici polverose e lavaggio della viabilità asfaltata di accesso, realizzazione/mantenimento dei fossi di guardia perimetrali, ad eseguire tutte le opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui.

In particolare dovranno essere realizzati sul contorno della cava ed abbattuti in fase di sistemazione finale della cava:

- terrapieni provvisori inerbiti alti 2 (due) m. lungo i lati ovest e sudovest a sezione triangolare per una lunghezza complessiva di circa 270 (duecentosettanta) m.;
- terrapieni provvisori inerbiti alti 3 (tre) m. a sezione triangolare lungo la porzione orientale del lato sud (circa 120 [centoventi] m.) a protezione degli edifici più prossimi alla cava; tale arginatura sarà abbattuta parzialmente per il conseguimento della morfologia di massimo scavo come mostrato negli elaborati progettuali;
- terrapieno provvisorio alto 2 (due) m. lungo via Forcaia a sezione trapezoidale (circa 145 m.), inerbito e piantumato con essenze arboreo-arbustive;
- terrapieni alti 2 (due) - 3 (tre) m. a sezione triangolare lungo i tracciati delle piste in trincea verso/da l'accesso; tali opere saranno realizzate con le terre di risulta dello sbanco fino al tetto delle ghiaie.

Realizzazione della viabilità di accesso alla cava e del manto bituminoso sulla strada di accesso alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; dovranno essere previste adeguate piazzole di scambio per facilitare l'incrocio tra i mezzi; i mezzi di servizio in uscita dalle zone di cava non dovranno imbrattare la viabilità pubblica; durante il transito, i cassoni dei mezzi di servizio dovranno essere telonati; effettuare la manutenzione (sfalcio e pulizia) dei fossi stradali prospicienti le aree oggetto di escavazione.

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà dare corretta attuazione del piano di coltivazione e sistemazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali, nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo.

ART. 20 - OPERE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA", come innanzi rappresentata, si impegna a garantire e a mettere a disposizione del Comune di Castelfranco Emilia le somme derivanti e calcolate sulla base dei volumi estratti, risultanti dalle relazioni annuali, da destinare alla realizzazione delle opere compensative, così come stabilito all'art. 3 e nell'allegato 4 dell'Accordo.

L'importo complessivo per opere compensative associate alla presente Convenzione da garantire e mettere a disposizione è pari ad euro 198.189,00 (centonovantottomilacentottantanove), corrispondenti a mc. 220.210 (duecentoventimiladuecentodieci) di materiale utile con onere compensativo pari a €/mc. 0,90 (zero virgola novanta), come individuato nell'art. 13.2 dell'Accordo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 3 dell'Accordo.

Gli importi indicati saranno eventualmente aggiornati in seguito a ridefinizioni delle tariffe (art. 12 comma 2 L.R. Emilia Romagna n. 17/1991) disposte da Delibera di Giunta Regionale, decurtando eventuali aumenti della tariffa dagli importi originariamente stabiliti per l'onere compensativo.

II non rispetto degli impegni assunti, da parte della società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA", sarà motivo sufficiente per applicare la decadenza dell'autorizzazione, ai sensi della lettera b) comma 1 art. 16 L.R. Emilia Romagna 17/1991. II mancato rispetto degli impegni assunti dal Comune di Castelfranco Emilia non inciderà sull'autorizzazione estrattiva rilasciata.

Qualora la somma degli importi previsti per le opere compensative descritte nell'Accordo risulti inferiore all'importo previsto di euro 198.189,00 (centonovantottomilacentottantanove), la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" si impegna a realizzare, per tale differenza, opere compensative di interesse pubblico, che saranno successivamente individuate dalla Giunta Comunale.

Previo accordo con il Comune di Castelfranco Emilia, il soggetto Attuatore avrà la facoltà di anticipare la realizzazione delle opere. Le opere realizzate e le relative spese sostenute verranno riassorbite dagli oneri correlati alla futura escavazione, sino al pareggio contabile.

ART. 21 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 634 del 16 ottobre 1972.

ART. 22 - TITOLO EDILIZIO

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 e dal D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Non necessitano, quindi, di titoli abilitativi di cui alla L. 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessa-

rie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 23 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato pagamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti artt. 13 e 20 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (art. 16 L.R. Emilia Romagna n. 17/1991), nonché l'automatica sospensione dell'Autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO IV - CONTROLLI

ART. 24 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETÀ' COOPERATIVA" dovrà presentare all'Amministrazione Comunale ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile all'attenzione del Servizio Coordinamento programmi speciali e presidi di competenza una Relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 15 (quindici) dicembre di ciascun anno di durata della autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo e sterile);
- relazione sull'utilizzo del materiale includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un Tecnico Comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto al 30 (trenta) novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la

determinazione dell'onere di cui ai precedenti artt. 13 e 20. Parimenti, nella relazione si darà inoltre evidenza degli eventuali quantitativi di materiale sterile commercializzati nel periodo considerato, ai fini della determinazione dell'onere di cui all'art. 12, comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 17/1991 e s.m.i. da corrispondere al Comune di Castelfranco Emilia. Il Comune di Castelfranco Emilia si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA".

Contestualmente alla presentazione della Relazione annuale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. Emilia Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, il soggetto titolare dell'autorizzazione estrattiva dovrà trasmettere al Comune di Castelfranco Emilia ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. Emilia Romagna n. 18/2016.

Per consentire le verifiche dell'andamento dei lavori ed il rispetto delle specifiche di cui all'allegato 4 dell'Accordo sottoscritto, conformemente alle disposizioni riportate all'art.3, i soggetti attuatori dovranno effettuare una rendicontazione semestrale del materiale estratto.

ART. 25 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO V - CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 26 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di Progetto avverrà a cura e spese della società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" per tutta la durata dell'attività estrattiva, fissata all'art. 11 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 18 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 12.

ART. 27 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente a "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" e

che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sarà considerata come nuovo piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. Emilia Romagna n. 17/91 agli artt. 11, 12, 13 e 14.

In questo caso la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" ed il Comune di Castelfranco Emilia, il tipo e l'entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione.

ART. 28 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di Progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono essere apportate varianti agli Atti di Progetto.

ART. 29 - DEROGHE EX ART. 104 D.P.R. 128/59 E DEROGHE EX ART. 891 DEL CODICE CIVILE

L'attività estrattiva in Progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 ed il rispetto delle distanze dai confini di proprietà di cui all'art. 891 c.c. ed il rispetto delle distanze di cui all'art. 6.3 dell'Accordo.

L'escavazione in deroga dalle distanze previste dall'art. 104 è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza). L'eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L'escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprietà è subordinata all'assenso dei confinanti, nelle forme previste per legge.

ART. 30 - SISTEMAZIONE FINALE - DISCARICA

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di Progetto: l'area sarà rivestita con materiali terrosi derivanti dalle coltivazioni condotte al suo interno con la creazione di aree ritombate a piano campagna a sud e a nordovest e di una depressione a piano ribassato di m. 13 (tredici) rispetto al piano campagna naturale; tale profondità deve essere eventualmente

aggiornata in riferimento alle oscillazioni della falda nell'ultimo decennio, rispetto al cui livello massimo deve essere garantito un franco maggiore di m. 2 (due).

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporti di materiale, la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" dovrà munirsi dei prescritti pareri ed autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ART. 31 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 (ventiquattro) ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. La società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col bene-
stare scritto della competente autorità.

ART. 32 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLCI

Qualora, durante le fasi di coltivazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benessere scritto dell'Autorità Militare.

ART. 33 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 11 della presente convenzione.

ART. 34 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà essere data comunicazione immediata al Comune di Castelfranco Emilia al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche al fine della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 13 della presente Convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Come già evidenziato nei precedenti artt. 5 e 24, i quantitativi di materiale sterile in esubero rispetto ai quantitativi necessari alla realizzazione delle opere di sistemazione morfologica finale potranno essere oggetto di eventuale commercializzazione nelle more di quanto stabilito ai precedenti artt. 13 e 24.

Le attività di gestione di rifiuti non autorizzate che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.

ART. 35 - SANZIONI

Le sanzioni previste in caso di illegittimo esercizio dell'attività estrattiva sono disciplinate dall'art. 22 L.R. n. 17/1991. Ai sensi dell'art.22 comma 3 L.R. 17/1991, la società "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" riconosce sin d'ora legittimo il calcolo di un'eventuale sanzione per attività abusiva (maggior volume scavato o per volume scavato in difformità dall'autorizzazione) effettuato assumendo i valori vigenti espressi dalla Camera di Commercio di Modena pubblicati sul sito ufficiale.

Si pone inoltre in risalto che la mancata trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto di cui agli artt. 10 e 24 della presente Convenzione, oltre al verificarsi degli altri casi indicati all'art. 41, comma 3, lett. a) e b) della L.R. Emilia Romagna n. 18/2016, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi dell'art. 41, comma 3 e comma 4.

ART. 36 - MANCATO RISPETTO OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione in riferimento ai quantitativi massimi estraibili autorizzati, alle opere di recupero e sistemazione finale ed alle opere di mitigazione e compensazione di cui agli artt. 19 e 20 comporta l'applicazione degli artt. 16, 17, 18 della L.R. Emilia Romagna n. 17/1991 s.m.i., nonché l'impossibilità di rilascio di ulteriori autorizzazioni. La condizione ostativa permane sino al corretto adempimento degli obblighi da parte del privato o sino all'escussione della fidejussione.

ART. 37 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del Piano delle Attività Estrattive, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, dall'Accordo, dall'art. 24 L.R. Emilia Romagna n. 7/2004 nonché dalla vigente legislazione regionale e nazionale.

ART. 38 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un Collegio Arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto Collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su dodici fogli per quarantacinque facciate intere e quanto sin qui della quarantaseiesima e da me letto ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono essendo le ore 13.15.

Firmato: MARINO BRUNO

Firmato: ROVERSI ELISA

Firmato: MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO

